

**MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE PER LA GESTIONE DELLE  
PRODUZIONI A DOC PROSECCO PER LA VENDEMMIA 2020**

1. la misura dello stoccaggio è attuata con le seguenti modalità:
  - a) i quantitativi da sottoporre a stoccaggio per le produzioni provenienti dai vigneti, di cui al comma 1 dell'art. 2 del disciplinare di produzione sono
    - i. una prima fascia di produzione:
      - da 0 a 15 t/ha per i vigneti in piena produzione;
      - da 0 a 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo,
    - ii. una seconda fascia di produzione:
      - da 15 a 18 t/ha per i vigneti in piena produzione;
      - da 9 a 10,8 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.
  - b) i quantitativi da sottoporre a stoccaggio per le produzioni provenienti dai vigneti, di cui al comma 2 dell'art. 2 del disciplinare di produzione sono:
    - da 15 a 18 t/ha per i vigneti in piena produzione;
    - da 9 a 10,8 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo.
  - c) la misura dello stoccaggio, per la fascia di produzione di cui alla lettera a) punto i., ha termine il 14/12/2020, salvo proroghe da richiedere alle competenti Amministrazioni da parte del Consorzio allegando idonea relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
  - d) la misura dello stoccaggio, per la fascia di produzione di cui alla lettera a) punto ii. e per le produzioni alla lettera b) ha termine il 31/12/2021, salvo proroghe da richiedere alle competenti Amministrazioni da parte del competente Consorzio allegando idonea relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
  - e) sono escluse dalla misura dello stoccaggio le produzioni ricadenti nella fascia di produzione di cui alla lettera a) punto i. che vengono destinate alla pratica dell'assemblaggio, fino alla misura massima del 15%, con i volumi provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti;
  - f) prima della conclusione del periodo di validità della misura dello stoccaggio, definita alla lettera d), il Consorzio può presentare alle competenti Amministrazioni richiesta di:
    - svincolo parziale o totale del prodotto ai fini di una sua designazione a Doc Prosecco;
    - riclassificazione parziale o totale del prodotto a vino bianco, con o senza Igt, senza il riferimento al nome del vitigno Glera;che per la Regione Veneto verrà adottata con provvedimento della Direzione Agroalimentare
  - g) nel periodo di validità della misura dello stoccaggio, i volumi sottoposti a stoccaggio non possono essere riclassificati;
  - h) i produttori interessati, devono assicurare tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il metodo di coltivazione biologico e con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;
  - i) la misura dello stoccaggio alle condizioni sopra descritte riguarda anche le uve i mosti e i vini provenienti:
    - dagli esuberanti di produzione delle altre denominazioni, coesistenti nel medesimo territorio, che vengono destinati alla designazione Doc Prosecco
    - dalle riclassificazioni operate ai sensi dell'articolo 38 della L. 238/2016;
2. la gestione degli esuberanti di produzione di cui al comma 6 dell'art. 4 e degli esuberanti di cantina di cui al comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione per la vendemmia 2020 deve sottostare alle seguenti condizioni:
  - a) gli esuberanti di produzione previsti dall'art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino;
  - b) gli esuberanti di cantina previsti al comma 5 dell'articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;

